

PROVENTI ESENTI DA IRES PER L'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA IN REGIME 398/1991

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 25, c. 2 L. 13.05.1999, n. 133 - L. 16.12.1991, n. 398

Art. 143 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 5, c. 5 D.M. 26.11.1999, n. 473

C.M. 8.03.2000, n. 43 - C.M. 16.12.2000, n. 207 - Circ. Ag. Entr. 22.04.2003, n. 21/E

Circ. Ag. Entrate 24.04.2013, n. 9/E

Per le associazioni/società sportive dilettantistiche che hanno adottato il regime 398/1991 non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a **2 per anno** e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato in **€ 51.645,69**, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, nonché i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata secondo le modalità previste dall'art. 143 del Tuir per la generalità degli enti non commerciali, compresi gli enti di tipo associativo di cui all'art. 148 del Tuir.

L'agevolazione è applicabile a condizione che gli enti sportivi redigano un apposito rendiconto. Con Circ. 9/E/2013 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata compilazione del rendiconto non comporta, di per sé, l'inapplicabilità dell'agevolazione, purché, in sede di accertamento, sia possibile documentare la realizzazione delle somme escluse dal reddito imponibile.

SCHEMA DI SINTESI

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni/società sportive dilettantistiche che si avvalgono dell'opzione per il regime 398/1991. • Riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali. • Non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva. 						
TIPOLOGIA DI PROVENTI	<ul style="list-style-type: none"> • I proventi realizzati dalle associazioni/società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. • I proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in conformità all'art. 143, c. 3, lett. a) del Tuir. 						
AGEVOLAZIONI FISCALI	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="342 1284 610 1400"> Ai fini Ires </td> <td data-bbox="610 1284 1154 1400"> I proventi in possesso delle predette caratteristiche non concorrono a formare il reddito imponibile. </td> <td data-bbox="1154 1284 1445 1400"> Art. 25 c. 2 L. 133/1999 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="342 1400 610 1628"> Ai fini IVA C.M. 43/E/2000 </td> <td data-bbox="610 1400 1154 1628"> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA in base ai principi generali. Anche le raccolte occasionali di fondi sono escluse da IVA. </td> <td data-bbox="1154 1400 1445 1628"> Art. 2, c. 2 D.Lgs. 460/1997 </td> </tr> </table>	Ai fini Ires	I proventi in possesso delle predette caratteristiche non concorrono a formare il reddito imponibile .	Art. 25 c. 2 L. 133/1999	Ai fini IVA C.M. 43/E/2000	Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA in base ai principi generali. Anche le raccolte occasionali di fondi sono escluse da IVA.	Art. 2, c. 2 D.Lgs. 460/1997
Ai fini Ires	I proventi in possesso delle predette caratteristiche non concorrono a formare il reddito imponibile .	Art. 25 c. 2 L. 133/1999					
Ai fini IVA C.M. 43/E/2000	Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA in base ai principi generali. Anche le raccolte occasionali di fondi sono escluse da IVA.	Art. 2, c. 2 D.Lgs. 460/1997					
CONDIZIONI PER L'ESENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • I proventi devono essere conseguiti nell'ambito di un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno⁽²⁾. • Per un importo non superiore a € 51.645,69. <p>Gli enti sportivi devono redigere un apposito rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nella quale sono realizzati i predetti proventi.</p>	<p>La parte dei proventi eccedente i predetti limiti costituisce reddito imponibile⁽¹⁾.</p> <p>Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.</p>					
Note	<p>⁽¹⁾ Di conseguenza, i proventi conseguiti a partire dal 3° evento sono imponibili anche se i proventi dei primi 2 eventi non hanno raggiunto il limite di € 51.645,69.</p> <p>⁽²⁾ Risultano, quindi, non imponibili i proventi realizzati in occasione di eventi non frequenti (non più di 2 all'anno), ma "abituali" in quanto si ripetono ogni anno.</p>						

RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE

OBBLIGATORIETÀ

• Ai fini dell'applicabilità degli specifici benefici previsti dall'art. 25, c. 2, della L. 133/1999, l'ente sportivo dilettantistico che ha optato per le disposizioni della L. 398/1991 deve redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 600/1973.

• **Dati desumibili dalla contabilità generale**

• Tale adempimento si considera soddisfatto qualora **i dati** da inserire nell'anzidetto rendiconto (le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) siano **comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell'ente sportivo dilettantistico**.

• Fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascuna manifestazione, della **relazione illustrativa**, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.P.R. 600/1973.

• Per gli enti non commerciali, la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano di conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti.

Ris.
Ag. Entrate
86/E/2002

• In particolare, la tenuta della **contabilità separata** non prevede l'istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.

Circ. Ag. Entrate
24.04.2013, n. 9/E

MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO

• **Presenza di documentazione idonea**

• La mancata redazione del rendiconto non determina, di per sé, l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'Ires per i proventi realizzati e non rilevati nel rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

Sanzione	Resta ferma l'applicabilità della sanzione per mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili.	Da € 1.032 a € 7.746
-----------------	--	---------------------------------

• **Assenza di documentazione idonea**

• Secondo l'Agenzia delle Entrate, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto e in relazione ai quali l'associazione sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l'operazione devono essere assoggettati a tassazione con l'applicazione del coefficiente di redditività pari al 3%.

• Analogamente a quanto espressamente previsto per i **proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali** dall'art. 2, c. 5, della L. 398/1991.

In tal caso, tali proventi, in quanto equiparati a quelli ai quali si applica il coefficiente di redditività del 3%, concorrono alla determinazione dell'importo pari a € 250.000, il cui superamento implica la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 e l'applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.

Circ. Ag. Entrate
24.04.2013, n. 9/E